



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 21 del 07/08/2025

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000 MISURE URGENTI LEGATE E ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SUI TERRENI VICINIORI ALLA DISCARICA DISMESSA IN LOCALITA' MARRELLA NEL COMUNE DI GIOIA TAURO

IL SINDACO

Premesso che:

- Nel territorio del Comune di Gioia Tauro, in località Marrella, sono presenti due ex discariche, una comunale e una privata, contigue tra loro e separate da una stradina di servizio larga circa 10 metri;
- L'ex Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Calabria, con l'Ordinanza n. 4828 del 30 agosto 2006, ha definitivamente dismesso la discarica e ha disposto la chiusura dell'impianto secondo quanto prescritto dai Decreti Legislativi n. 22/1997 e n. 36/2003;
- Il Comune di Gioia Tauro, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 123 del 21 giugno 2007, ha approvato il progetto esecutivo per la chiusura definitiva della discarica comunale di località Marrella, ai sensi dei summenzionati decreti legislativi, per un importo complessivo di € 1.753.879,22. Il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Chiusura definitiva della discarica comunale di località Marrella, ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 2003" è stato appaltato, i lavori previsti sono stati tutti eseguiti e regolarmente conclusi;
- In contiguità alla discarica comunale, la discarica di servizio per l'impianto di termovalorizzazione di contrada Cicerna risulta dismessa e i lavori di chiusura e messa in sicurezza non sono ancora completati;

Preso atto che:

- Con nota acquisita al protocollo comunale n. 24012, del 07.08.2025 (Reg Cal n 594440 del 06.08.2025) trasmessa della Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, Settore Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare, ha evidenziato la potenziale contaminazione delle aree adiacenti alle due discariche site in località Marrella e delle falde acquifere sotterranee;
- La comunicazione regionale si basa anche sulle risultanze dell'Analisi di Rischio effettuata dallo stesso Ente sulle zone delle due discariche, sul conseguente Piano Operativo di Bonifica volto a eliminare la contaminazione delle stesse e sull'ulteriore Piano di indagini integrative, sempre approvato dalla Regione Calabria, in considerazione del pericolo di allargamento del fenomeno inquinante.

considerati i risultati delle indagini approvate nella Conferenza dei servizi del 15.05.2025, che bisogna proseguire alla bonifica / messa in sicurezza del sito , con l'adozione degli atti ritenuti opportuni a tutela della salute pubblica .

Ritenuto:

- che le aree limitrofe alla discarica individuate nel Piano d'indagine integrativo regionale e nella tabella che segue rappresentano un potenziale veicolo di contaminazione di superficie e sotterranea, con conseguenti pericoli per l'igiene e la salute pubblica degli utilizzatori della risorsa;
- necessario ed urgente l'adozione di misure sotto forma di divieti nelle aree circostanti la discarica, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, in via cautelativa e precauzionale, l'adozione della presente ordinanza e, comunque, fino all'esito degli accertamenti analitici da parte della Regione Calabria , è necessario che permangono i piezometri ivi posizionati ed esterni al perimetro delle due discariche , ai fini della prosecuzione del monitoraggio del livello della falda acquifera.

Identificazione catastale dei fondi privati sede dei piezometri

Foglio	Part.	Intestatari	Descrizione attività
29	503	Versace Francesco	Pozzo 1 , s3 , s4 , s5 , s6
29	504	Versace Francesco	S1
29	793	Luccisano Gabriele	Pozzo 2 , s7, s8 , s9, s10

- visto:

- il D.Lgs.n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in Materia Ambientale” e ss.mm.ii., che alla parte quarta disciplina la gestione della bonifica dei siti inquinati anche in conseguenza o nel caso di “contaminazioni storiche”, prevedendo anche in capo al Comune l’obbligo di attivare le procedure per proteggere l’ambiente e la salute umane al verificarsi delle stesse;
- L’art. 50 del Dlgs 267/00, comma 5, prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”
- che si configura la fattispecie di cui all’art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e di conseguenza ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto sussistono “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” stante l’urgenza e la particolare natura del provvedimento finalizzato a prevenire il rischio di ulteriori danni di natura ambientale;
- Su proposta del Responsabile del Settore IV;

Visti:

- Il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- Il D. lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” - il D.lgs. n. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

ORDINA

1. l'accesso ai fondi agricoli ubicati nelle immediate vicinanze del sito ove ricadono le discariche di cui detto, meglio identificati nella tabella che segue per l'esecuzione delle indagini funzionali alla redazione del piano di bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale. In particolare l'accesso ai suddetti fondi in capo al personale tecnico regionale autorizzato per l'apposizione di piezometri di misurazione del livello di falda e/o pressioni interstiziali e l'esecuzione dell'attività sottoelencata:

Identificazione catastale dei fondi privati sede dei piezometri

Foglio	Part.	Intestatari	Descrizione attività
29	503	Versace Francesco	Pozzo 1 , s3 , s4 , s5 , s6
29	504	Versace Francesco	S1
29	793	Luccisano Gabriele	Pozzo 2 , s7, s8 , s9, s10

2. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Decreto Legislativo n.152/2006, ai proprietari dei fondi agricoli ubicati nelle aree a valle idrogeologica del sito ove ricadono le discariche individuati nella tabella di cui al punto precedente, i seguenti divieti:
 - prelievo e utilizzo dell'acqua proveniente dalle sorgive, dai pozzi e dai fossati per uso irriguo e/o igienico-alimentare;
 - allevamento di animali destinati direttamente o con i loro prodotti all'alimentazione umana;
 - pascolo degli animali medesimi;
 - consumo di alimenti di origine animale e vegetale (frutta e ortaggi) prodotti in zona; - utilizzo dei sedimenti dei fossati; - asportazione di terreno.
3. che la presente Ordinanza abbia validità per 120 giorni e, comunque, fino all'esito degli accertamenti analitici da parte della Regione Calabria e/o dalle autorità giudiziarie e nel caso di posizionamento di piezometri per il tempo strettamente legato alla misurazione del sondaggio effettuato tramite detti strumenti,

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato, ognuno per le proprie competenze, dalle Forze dell'Ordine-

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza a:

- **Regione Calabria – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana** - settore 7 - rifiuti , tutela ambientale ed economica circolare ;
- **Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria – Dipartimento di Reggio Calabria Autorità Rifiuti e risorse idriche della Calabria ;**
- **Città Metropolitana di Reggio Calabria** – settore 12 Tutela del Territorio e dell'ambiente ;
- **Prefettura di Reggio Calabria;**
- **ASP di Reggio Calabria** Dipartimento di Prevenzione; ·
- **ARPACAL** di Reggio Calabria.
- Ai proprietari dei fondi individuati nella tabella di cui ai punti precedenti

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.i.., contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Calabria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 ss. DPR n.1199/1971.

IL SINDACO

Avv. Simona Scarcella

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)